

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2025, n. 0120/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri di priorità degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Individuazione degli interventi
Art. 4	Richiesta finanziamento di interventi
Art. 5	Scheda intervento
Art. 6	Criteri di priorità di interventi nuovi o di manutenzione straordinaria
Art. 7	Criteri di priorità per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 8	Elenco degli interventi
Art. 9	Disposizioni transitorie
Art. 10	Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 11, comma 2 *bis* della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i criteri per determinare la priorità degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della medesima legge regionale.

2. I criteri di priorità di cui al comma 1 sono definiti sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021 (Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) cantierabilità: stato di progetto e dell'iter autorizzativo, caratterizzato dall'effettiva possibilità di procedere, in tempi certi, all'inizio dei lavori;
 - b) edifici di interesse strategico: gli edifici elencati nelle lettere A3 ed A4 dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 165 (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica);
 - c) nucleo abitato: località abitata costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini purchè l'intervallo tra edificio ed edificio non superi trenta metri;
 - d) case sparse: edifici isolati o aggregati che non rientrano nella definizione di nucleo abitato;
 - e) misure di mitigazione: interventi finalizzati a ridurre o annullare l'impatto dell'opera sull'ambiente;
 - f) misure di compensazione: opere con valenza ambientale-naturalistica, non strettamente collegate agli impatti dell'opera principale, realizzate a compensazione degli impatti sulla risorsa ambientale conseguenti alla realizzazione dell'opera.

Art. 3
(Individuazione degli interventi)

1. Gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio sono individuati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2015, d'ufficio e in

base alle richieste trasmesse dai Comuni e dai Consorzi di bonifica, con le modalità di cui all'articolo 4 e sulla base dei criteri di priorità di cui agli articoli 6 e 7.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attengono all'esistenza di un pericolo o di un dissesto idraulico o idrogeologico, già individuato negli strumenti di pianificazione, registrato nel Sistema informativo di difesa del suolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11/2015 o riferito ad una nuova evidenza di dissesto dell'area, accertata dalla struttura regionale competente o validata dalla medesima struttura a seguito di segnalazione.

Art. 4
(Richiesta finanziamento di interventi)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, anche nelle forme previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e i Consorzi di bonifica che intendono ottenere l'assegnazione di finanziamenti da parte della Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 trasmettono alle strutture regionali competenti, per ciascun intervento, la Scheda intervento di cui all'articolo 5, utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

2. La Scheda intervento è trasmessa con posta elettronica certificata (PEC) alla struttura regionale competente, e i documenti a corredo della Scheda intervento sono sottoscritti digitalmente, oppure è caricata negli applicativi informatici resi disponibili dalla Regione.

Art. 5
(Scheda intervento)

1. La Scheda intervento contiene gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione della priorità degli interventi ai sensi degli articoli 6 e 7 e per l'attribuzione dei punteggi di cui agli allegati A e B.

2. Alla Scheda intervento sono allegati:
- a) la relazione tecnico-descrittiva comprensiva di idonea documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
 - b) una planimetria in scala adeguata del sito di intervento;
 - c) il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) o il documento di indirizzo alla progettazione (DIP), se disponibili;
 - d) ogni altro elaborato ritenuto utile al fine della valutazione della priorità degli interventi.

Art. 6

(Criteri di priorità di nuovi interventi o di manutenzione straordinaria)

1. I criteri di priorità in base ai quali la struttura regionale competente valuta i nuovi interventi e quelli di manutenzione straordinaria sono:

- a) attuazione di misure di piano o programma: l'intervento è previsto dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) o dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);
- b) livello di progettazione raggiunto: documento fattibilità alternative progettuali (DOCFAP), documento di indirizzo alla progettazione (DIP), progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), progetto esecutivo supportato dai conseguenti atti amministrativi;
- c) completamento: completamento di un'opera già in parte realizzata o finanziata, come estensione o nuovo lotto funzionale, o di una nuova opera;
- d) persone a rischio diretto: numero di persone esposte al rischio di un danno diretto alla loro incolumità in caso di accadimento dell'evento di dissesto. In caso di strutture ricettive o immobili si considera il numero massimo di occupanti. In caso di vie di comunicazione la stima è effettuata in riferimento al numero massimo di veicoli e di occupanti presenti nel momento di accadimento dell'evento;
- e) beni a rischio di danno grave: immobili, strutture, infrastrutture e attività coinvolte direttamente in caso di accadimento dell'evento di dissesto;
- f) velocità di movimento frane: rapidità di accadimento di un evento di dissesto franoso stimata secondo i criteri utilizzati nel PAI per determinare la classe di pericolosità dell'area di frana;
- g) quantificazione del danno economico atteso: quantificazione dei danni potenziali in caso di accadimento dell'evento di dissesto costituito dalla perdita di valore economico delle strutture coinvolte e dal danno derivante dall'interruzione delle attività antropiche interessate nel caso di mancato intervento;
- h) riduzione percentuale del numero di persone a rischio: valore calcolato come rapporto tra valori stimati ante intervento e post intervento del numero di persone soggette a danno diretto e a danno indiretto quale la perdita del posto di lavoro, l'impossibilità di frequentare la scuola, l'isolamento per interruzione stradale;
- i) misure di compensazione e mitigazione: le misure di mitigazione dell'opera o di compensazione in altro sito degli effetti ambientali negativi determinati dall'intervento, in particolare per gli interventi realizzati in aree naturale protette statali e regionali o in siti della rete Natura 2000;
- j) priorità regionale: coerenza dell'intervento con piani e programmi regionali secondo la seguente scala di rilevanza:
 - 1) Molto Alta (AA): coerenza con piani e programmi di sviluppo territoriale regionali;
 - 2) Alta (A): coerenza con piani e programmi strategici regionali di altra natura non ricompresi al numero 1;
 - 3) Media (M): coerenza con piani e programmi di altre amministrazioni;
 - 4) Basso (B): assenza di coerenza;

2. A ciascun criterio di priorità è attribuito il punteggio indicato all'Allegato A.

3. Il punteggio di cui al comma 2 viene moltiplicato per i valori previsti all'allegato A nei casi di riduzione della classe di pericolosità e di rischio idrogeologico e idraulico prevista dal PAI e dal PGRA conseguenti alla realizzazione dell'intervento.

Art. 7

(*Criteri di priorità per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria*)

1. I criteri di priorità in base ai quali la struttura regionale competente valuta gli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare sono:

- a) difesa delle aree a maggior rischio: difesa delle aree come perimetrati nel PAI o nel PGRA, in base al grado di pericolosità, con precedenza alle aree con presenza di edifici strategici quali ospedali, scuole, centri di ricovero, sedi di protezione civile, caserme, nonché centri abitati, strade ed altre infrastrutture;
- b) prosecuzione o completamento di precedenti interventi;
- c) rapida cantierabilità: interventi per i quali è possibile la scelta del contraente con la procedura più celere prevista dalla normativa.

2. A ciascun criterio è attribuito il punteggio indicato all'Allegato B.

Art. 8

(*Elenco degli interventi*)

1. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente per materia è approvato l'elenco degli interventi sulla base dei criteri di priorità di cui agli articoli 6 e 7 e dei punteggi di cui agli allegati A e B, sentite le strutture regionali interessate al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze tra gli interventi.

2. Nei casi di parità di punteggio tra gli interventi, è data priorità agli interventi cui è attribuito un punteggio più alto in relazione ai criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e) e all'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Il decreto di cui al comma 1 reca altresì i contenuti previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/2015.

Art. 9

(*Disposizioni transitorie*)

1. Per l'anno 2025 sono valutate le richieste di intervento e finanziamento pervenute alla struttura regionale competente entro il 30 settembre del medesimo anno, che sono istruite sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 6)

Criteri di priorità di interventi nuovi o di manutenzione straordinaria

	Punteggio
Attuazione misura di piano/programma (massimo 30)	
attua interamente	30
attua in parte	15
non attua	0
Livello di progettazione approvata (massimo 10)	
Progetto Esecutivo	10
Progetto di Fattibilità tecnica economica (PFTE)	6,6
Documento di indirizzo della progettazione (DIP)	3,3
Documento di fattibilità alternative progettuali (DOCFAP)	0
Completamento (massimo 10)	
SI	10
NO	0
Persone a rischio diretto (massimo 30)	
>100	30
20-100	22,5
5 - 20	15
0-5	7,5
0 (no stima)	0
Beni a rischio danno grave (massimo 30)	
Edifici strategici (ospedali, scuole, sedi amministrative, ecc.)	30
Nucleo abitato	30
Linee di comunicazione strategiche inserite nei piani di emergenza.....	30
grandi infrastrutture idriche	30
industrie a rischio di incidente rilevante	30
Lifelines (elettrodotti, acquedotto, oleodotti, linee telefoniche, ecc.)	22,5
altre linee di comunicazione (strade, ferrovie)	22,5
Case sparse	22,5

Strutture ricettive e di svago	22,5
Insediamenti produttivi/commerciali	22,5
beni culturali	22,5
Aree naturali e protette di interesse rilevante	7,5
Altre strutture di interesse pubblico	7,5
Nessun bene a rischio grave o NO stima	0
Velocità movimento frane (massimo 30)	
rapida	30
lenta	15
Quantificazione danno atteso (massimo 10)	
si	10
no	0
Riduzione percentuale del numero di persone a rischio (valore calcolato come rapporto tra valori stimati ante intervento e post intervento) (massimo 30)	
% 80-100	30
% 60-80	24
% 40-60	18
% 20-40	12
% 0- 20	6
no stima	0
Misure di compensazione e mitigazione (massimo 5)	
si	5
no	0
Priorità regionale (massimo 30)	
AA*	30
A	22,5
M	7,5
B	0
Punteggio	
Riduzione del rischio e della pericolosità idrogeologica e idraulica.	
moltiplicatore del punteggio in caso di assenza di riduzione di pericolosità o rischio	1

moltiplicatore del punteggio in caso di riduzione di una classe di pericolosità o rischio	2
moltiplicatore del punteggio in caso di riduzione di due classi di pericolosità o rischio	3
Punteggio finale	

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 7)

Criteri di priorità per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria

a) priorità agli interventi a difesa delle aree a maggior rischio come perimetrare nella pianificazione di settore (PAI, PGRA) in base al grado di pericolosità, con precedenza alle aree con presenza di: edifici strategici (ospedali, scuole, centri di ricovero, sedi di protezione civile, caserme, ecc.), centri abitati, strade ed altre infrastrutture:

Aree PGRA	punti
area fluviale	12
P3 - A-B area classificata a pericolosità idraulica elevata	10
P2 - area classificata a pericolosità idraulica media	8
P1 - area classificata a pericolosità idraulica moderata	6
zona di attenzione idraulica	4
Aree PAI	
P4 – pericolo molto elevato	12
P3 – pericolo elevato	10
P2 – pericolo medio	8
P1 – pericolo moderato	6
Zona di attenzione	4

La Sezione non deve essere compilata qualora l'intervento ricada al di fuori di aree perimetrate PAI / PGRA.

Qualora l'intervento venga realizzato in zona perimetrata PAI/PGRA ed a protezione di parti sensibili del territorio, quali edifici strategici, centri abitati o strade ed altre infrastrutture, deve essere segnalata tale eventualità, selezionando la voce pertinente alla quale verrà attribuito il punteggio corrispondente:

	punti
edifici strategici	8
centri abitati	6
strade ed altre infrastrutture	4
case sparse	2

b) priorità agli interventi di prosecuzione o completamento di precedenti interventi

	punti
prosecuzione o completamento di precedenti interventi	9
Interventi che non costituiscono prosecuzione o completamento di precedenti interventi	7

c) priorità agli interventi di rapida cantierabilità per i quali è possibile la scelta del contraente con la procedura più celere prevista dalla normativa:

	punti
lavori di piccola entità che possono essere affidati direttamente e conclusi entro il corrispondente esercizio finanziario (non servono pareri / nulla osta)	9
Lavori di semplicità esecutiva essendo già stati acquisiti i necessari nulla osta o autorizzazioni	7
Lavori in avanzato stato di progettazione	5
la progettazione dell'intervento deve essere ancora avviata o in fase iniziale progettuale	0